

ISEE – Chiarimenti Nucleo Familiare

Nella compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) necessaria ai fini del calcolo ISEE è fondamentale la corretta individuazione del nucleo familiare. Al Comune di residenza è possibile richiedere lo stato di famiglia, un certificato nel quale vengono attestati i componenti della propria famiglia anagrafica che corrisponde all'insieme delle persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o semplicemente affettivo.

Non rientrano nello stato di famiglia i soggetti deceduti e i soggetti residenti all'estero salvo che si tratti del coniuge iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), diversamente anche i coniugi sono esclusi dal nucleo familiare del residente in Italia.

Per rientrare nello stesso stato di famiglia è dunque necessaria la convivenza, ma non è una condizione sufficiente a determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica, ovvero due conviventi possono appartenere a due stati di famiglia differenti (si pensi agli studenti fuori sede o a chi condivide un appartamento con altri coinquilini).

La semplice condivisione di un appartamento non comporta di per sé alcun obbligo ai fini ISEE. Ciò che rileva è la composizione del nucleo familiare, che coincide con la famiglia anagrafica.

Quindi, se lei non fa parte della stessa famiglia anagrafica della persona con cui convive, di fatto rappresentate due nuclei familiari distinti, senza quindi obblighi reciproci ai fini ISEE

La famiglia anagrafica è rappresentata da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Fanno eccezione a questa regola i coniugi, che fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia o hanno residenze diverse, o sono separati solo di fatto. Inoltre, i coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a sé stante, anche se uno o entrambi risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone (come accade in caso di figli minori coniugati).

Gli ex coniugi divorziati che mantengono la stessa residenza devono richiedere al comune la scissione del nucleo d'origine (e spostare la residenza), altrimenti tocca inserire nel nucleo ISEE anche tutte le persone (e redditi) facenti parte del nucleo originario.

Per rientrare in **nuclei familiari separati** è necessario che i due coniugi:

- abbiano avviato la separazione legale;
- abbiano presentato domanda di nullità di matrimonio;
- abbiano divorziato;
- sia decaduta la potestà genitoriale;
- abbiano presentato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- sia consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice.

I figli minori fanno sempre parte del nucleo del genitore convivente, anche se a carico ai fini IRPEF dell'altro genitore. Il figlio maggiorenne che risulti ancora a carico IRPEF dei genitori, inoltre, pur non essendo più convivente, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Anche in questo caso, se il figlio maggiorenne convive con uno solo dei genitori rientrerà nello stato di famiglia del genitore convivente, anche se è a carico dell'altro.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico farà nucleo familiare a sé.

A parte le eccezioni citate, i soggetti a carico ai fini IRPEF di una persona rientrano nel suo nucleo familiare, anche se risulta componente di altra famiglia anagrafica. Se è a carico di più persone, rientra nel nucleo familiare della persona che sta nello stesso stato di (famiglia anagrafica)

CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL

Sede Legale : Viale Regina Margherita,86 – 00198- ROMA

Sede Operativa : Via F.Crispi,62 – 80121 – NAPOLI

P.IVA : 05438161001